CAMERA DEI DEPUTATI N. 2202

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SORGI, BETTIOL GIUSEPPE, FABRIANI, CAPPUGI, ALDISIO, ALESSANDRINI, BARTOLE, ANGELUCCI NICOLA, BARDANZELLU, BOGONI, BONTADE MARGHERITA, BUCCIARELLI DUCCI, BOIDI, BUBBIO, CALABRÒ, CARCATERRA, CAVALLI, CHIAROLANZA, CIBOTTO, COLITTO, COTELLESSA, DAL CANTON MARIA PIA, DE' COCCI, DELCROIX, DEL FANTE, DELLI CASTELLI FILOMENA, DE MARIA, DE MARSANICH, DE MARTINO CARMINE, DI GIACOMO, FARINET, FRANCESCHINI FRANCESCO, GATTO, GERMANI, GUERRIERI FILIPPO, GRECO, JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, LA MALFA, LUCIFREDI, MADIA, MARAZZA, MARTINO EDOARDO, MONTINI, MURDACA, PASTORE, PETRILLI, PRIORE, RESTA, RICCIO, RUBINACCI, SAMMARTINO, SAMPIETRO GIOVANNI, SANSONE, STELLA, SEMERARO GABRIELE, SPATARO, TESAURO, TITOMANLIO VITTORIA, TOSATO, TOSI, TROISI, TURNATURI, VEDOVATO, VIALE, VICENTINI

Annunziata il 20 aprile 1956

Provvedimenti a favore dei menomati negli arti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel campo delle minorazioni fisiche va prendendo fisionomia sempre più marcata una categoria di invalidi e mutilati i cui problemi sono stati finora quasi del tutto ignorati dallo Stato.

Non si parla di invalidi e mutilati per causa di guerra o di lavoro o di servizio, per i quali esiste una legislazione vasta con una serie di provvidenze che rappresentano il doveroso riconoscimento di un sacrificio compiuto nella prestazione di un servizio – in pace o in guerra – a favore della società.

Si parla invece di mutilati e invalidi negli arti che si trovano affetti da tali minorazioni per difetto congenito o per malattia o per causa violenta.

Il numero di questi nostri fratelli che soffrono per minorazione negli arti è indubbiamente grande. Una indagine condotta dall'Istituto centrale di statistica, su richiesta dell'Associazione nazionale mutilati civili, ha avuto questo risultato: 250 mila mutilati negli arti, di cui 169 mila con invalidità totale e 21 mila con invalidità parziale. E si ha ragione di credere, per ammissione dello stesso Istituto statistico, che la schiera sia ancor più numerosa, essendo stati molti elementi considerati prudenzialmente per difetto.

Nel cercare le cause delle menomazioni troviamo che ci sono 37 mila invalidi negli arti per malattie infettive, 70 mila per malattie del sistema nervoso, 7 mila per malattie del sistema circolatorio, 104 mila per malattie delle ossa e degli organi di locomozione, 2 mila per senilità e cause mal definite, 30 mila per lesioni prodotte da accidenti o altre cause violente.

Per avere una idea più propria della importanza di questo fenomeno sociale, bisogna considerare che, dei 250 mila invalidi negli arti, ben 166 mila sono capi-famiglia o coniugi o genitori. Il che vuol dire che oltre 600 mila persone in Italia dipendono economicamente o, comunque, ruotano intorno ad individui i

quali, oltre ad essere in gran parte disoccupati o, nella migliore della ipotesi, impiegati in attività marginali, sono gravati da spese particolari alle loro condizioni fisiche, prima fra tutte quella della necessaria protesi ortopedica.

I problemi che assillano questi minorati negli arti sono vari e gravi e possiamo così riassumerli e ordinarli:

a) assistenza sanitaria, che si rende necessaria fin dall'insorgere del malanno e consiste quasi sempre nel ricovero ospedaliero e in lunghe e costose degenze in Istituti specializzati;

b) assistenza ortopedica che accompagna sempre la fase immediatamente post-ospedaliera e rimane duratura nei casi in cui non sia stato possibile un recupero completo della funzionalità dell'arto offeso. Tale assistenza comporta gli interventi protetici più svariati, dalla semplice scarpa ortopedica all'arto completo ed alla carrozzina nei casi di immobilità totale degli arti inferiori. La protesi spesso va rinnovata e modificata col crescere dell'età del soggetto colpito;

c) recupero fisiologico, che già oggi si cerca di ottenere in appositi Centri per i poliomielitici e per gli affetti da paralisi spastica o da lussazione congenita dell'anca e che deve essere esteso a tutte le varie forme di motulesione;

d) riabilitazione professionale da curarsi a completamento del recupero fisiologico e sulla base della ricerca scientifica dei tipi di attività che potrebbero essere riservate a coloro che per la propria mutilazione, sembrano poterle svolgere con rendimento addirittura superiore ai non minorati;

e) avviamento al lavoro, con le possibili agevolazioni che l'esperienza potrà suggerire onde compensare i datori di lavoro del presunto minor rendimento degli invalidi;

f) assistenza diretta e continua per gli invalidi assolutamente non recuperabili e che vivono in condizioni di provata indigenza;

g) agevolazioni varie, già riconosciute necessarie ed opportune per le altre categorie di invalidi come cure termali, riduzioni autofilotranviarie, posti riservati nelle vetture, facilitazioni di ingresso nei pubblici spettacoli, abbonamenti radio-televisivi ridotti, ed altri segni dell'umana e cristiana comprensione che la società può e deve dimostrare verso chi, nella propria minorazione, ha mille occasioni per soffrire disagi materiali e morali che lo differenziano dal resto della società.

Fra i problemi sopra elencati vanno senza altro posti in primo piano quelli che, se risolti, riusciranno a far diminuire il numero dei minorati negli arti o ad attenuarne la menomazione.

Anche se non è ancora possibile avere una conoscenza piena ed esatta dei vari aspetti del fenomeno, si può notare fin d'ora come dall'indagine sopra accennata risulta che 10 mila invalidi potrebbero essere recuperati con la semplice fornitura della protesi ortopedica e lo stesso avverrebbe per altri 11 mila con il semplice intervento chirurgico. Invece per ben 168 mila mutilati civili non c'è alcuna possibilità di recupero.

In questo settore delle menomazioni degli arti lo Stato italiano ha iniziato da alcuni anni un graduale intervento ispirato però quasi esclusivamente all'aspetto sanitario.

Infatti, con la legge 10 giugno 1940, n. 932, si iniziava la cura dei poliomielitici recuperabili e si istituivano centri di recupero con uno stanziamento annuo che oggi è stato portato ad 1 miliardo. La più recente legge 10 aprile 1954, n. 218, ha esteso l'intervento statale ai bambini poveri recuperabili affetti da paralisi spastica e da lussazione congenita dell'anca, indicati talvolta globalmente col termine di discinetici.

A parte l'insistere che le due leggi fanno sul requisito della recuperabilità, essi denunciano un troppo ristretto raggio d'azione, condizionando l'intervento dello Stato a certi limiti di età ed erogando benefici in forma particolare, tanto che non sempre si rendono accessibili a tutti. Non si possono ignorare i problemi che riguardano gli irrecuperabili e gli adulti o i problemi che sorgono al termine della fase del recupero più o meno riuscito.

Ma oltre queste ulteriori necessità che insorgono per chi già in qualche modo beneficia delle due leggi citate, vi sono molte altre cause di invalidità degli arti che non comportano alcun intervento dello Stato, né nella fase sanitaria, né nelle successive fasi sopra accennate.

A dire il vero c'è una legge 11 gennaio 1943, n. 65, modificata con successiva legge 30 maggio 1946, n. 538, che stanzia ogni anno la somma di lire 50 milioni per « l'assistenza e la cura degli infermi poveri affetti da malattie e minorazioni che non ricadono nella competenza di Istituti e di Enti pubblici o privati ovvero di Enti mutualistici a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in vigore ».

Con tale destinazione indicata per esclusione, la categoria di cui ci interessiamo si vede in qualche modo anch'essa considerata dalla società.

Ed in effetti il Ministero dell'interno, prima, la Prefettura poi, in seguito alle norme per il decentramento, qualche beneficio hanno distribuito ai mutilati civili, intervenendo per un terzo della spesa, in alcuni casi, per la fornitura di protesi ortopediche.

Ma a proposito dobbiamo rilevare innanzitutto la esiguità della somma messa a disposizione delle singole prefetture, che viene assorbita interamente da due o tre casi di ricoveri ospedalieri o da altrettanti casi di fornitura di arti completi. Bisogna inoltre considerare come specialmente in alcune zone meridionali, l'intervento dello Stato non venga neppure richiesto per negligenza dei genitori, quando addirittura non si giunga a tal punto di aberrazione da ostentare le malformazioni proprie e dei propri figlioli per sollecitare l'elemosina del passante. Occorre perciò che lo Stato, dopo avere assicurato la disponibilità di mezzi sufficienti, prenda le iniziative opportune servendosi anche degli strumenti già esistenti. E con ciò vogliamo intendere non solo gli Istituti ed Enti specializzati per la cura e la rieducazione dei minorati, ma anche un'Associazione di tutela che possa rappresentare gli invalidi davanti allo Stato e nei rapporti con gli Istituti accennati.

Parliamo di quell'Associazione nazionale mutilati civili che ha già promosso l'indagine statistica, ha sollecitato vari interventi in Parlamento e dal 1948 rappresenta efficacemente la categoria tanto che gli Organi dello Stato hanno ritenuto di conferirle riconoscimento giuridico con decreto presidenziale 5 marzo 1951, n. 273. Dell'esperienza acquisita in questo campo da tale Associazione, gli Organi dello Stato potranno fare tesoro, soprattutto in una prima fase di impostazione del problema e di avvio alla soluzione di alcuni suoi aspetti.

Tenendo presente quanto finora esposto noi ci onoriamo sottoporre al vostro benevolo esame la presente proposta di legge che consta di 3 articoli.

Con l'articolo 1 ci agganciamo ad alcuni precedenti legislativi già sopra ricordati, con l'intento di potenziare l'assistenza rivolta a quel complesso di poveri affetti da malattie o minorazioni, già in tali leggi contemplati, mettendo a disposizione una somma meno inadeguata alle reali necessità. Il potenziamento si vuol fare mantenendo inalterato lo spirito della legge che si modifica, cercando anzi - se così può dirsi - di raggiungere più efficacemente l'intento del legislatore e quasi di aggiornare i termini del 1946 alle proporzioni odierne nel campo degli introiti per diritti erariali sui pubblici spettacoli. Si consideri infatti che la legge 30 maggio 1946, n. 538, all'articolo 6, lettera *a*), prevede un contributo « al Ministero dell'interno, per fini assistenziali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n, 65, in ragione del 4 per cento dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli cinematografici, al netto dell'aggio spettante alla S. I. A. E. e per la somma non eccedente lire 50 milioni ».

Questo limite, rapportato alla percentuale del 4 per cento poteva avere un significato nel 1946; ma certo non lo ha più a 10 anni di distanza, quando i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici si aggirano intorno ai 20 miliardi annui, sui quali la percentuale fissata rappresenterebbe una somma ben più rilevante.

Si propone pertanto che, senza mutare la percentuale e conservando la destinazione dei 50 milioni per i fini assistenziali sopra indicati, il limite venga elevato a 300 milioni.

Coll'articolo 2 viene stabilita la destinazione della maggiore somma a favore della categoria di cui ci interessiamo. ben distinguendola da altre categorie di invalidi già assistiti e precisando che gli interventi previsti dalla presente legge non si cumulano con altri benefici di legge, ma possono giungere nella loro forma assistenziale là dove non giungono altre leggi puramente sanitarie: è il caso, già sopra indicato, dei poliomielitici e dei discinetici.

Si riconferma inoltre l'impostazione assistenziale della proposta di legge, ispirata all'articolo 38 della Costituzione, che riconosce ad ogni cittadino inabile al lavoro «il diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale », aggiungendo che a «tali compiti provvedono Organi ed Istituti predisposti o *integrati* dallo Stato ».

Poiché in questo caso, le autorità competenti ancora non ritengono di predisporre la creazione di un'Opera, come è avvenuto per i ciechi civili, noi proponiamo allo Stato di avvalersi della collaborazione di una Associazione già funzionante, che può essere anche opportunamente controllata ed integrata.

Siamo in ciò confortati dagli analoghi compiti che la legge 4 novembre 1951, n. 1287, attribuisce all'Unione nazionale mutilati per servizio.

Facciamo inoltre rilevare che per raggiungere compiutamente oltre che i fini di assistenza generica anche quelli di cura e di rein-

serimento degli invalidi in una operosa vita sociale, il Ministero dell'interno dovrà servirsi degli Istituti specializzati esistenti e dovrà, in certi settori, procedere d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità e con i Ministeri del lavoro e della pubblica istruzione.

Con l'articolo 3 indichiamo la copertura della spesa, fatta sempre nell'ambito dei diritti erariali sui pubblici spettacoli (il cui ammontare, considerati anche i diritti sulle manifestazioni sportive, è previsto per l'esercizio 1956-57 di oltre 28 miliardi), secondo una via che non comporti nuove imposizioni fiscali e nello stesso tempo non costituisca una reale sottrazione di fondi per altre assegnazioni. La diminuzione infatti dell'aliquota della compartecipazione ai proventi dei diritti erariali da parte dei comuni, colpisce questi ultimi solo apparentemente, come risulterà chiaro dalle seguenti considerazioni.

In primo luogo tale decurtazione non sarebbe neppure avvertita, quando si pensi che essa sarebbe dell'ordine di pochissime diecine di migliaia di lire, in media, per ciascuno dei comuni d'Italia. Ma si ha ragione di ritenere che, all'atto dell'applicazione della legge – qualora questa proposta abbia avuto l'onore di essere approvata – non vi sarebbe alcuna diminuzione effettiva di introiti per i singoli comuni, essendo l'incremento annuale dei proventi per diritti erariali sui pubblici spettacoli di gran lunga superiore ai 250 milioni. Non va trascurato infine che l'approvazione di questa legge rappresenterebbe per tanti comuni economie notevoli sul capitolo delle spese assistenziali: oggi infatti molti casi di assistenza ortopedica per cittadini bisognosi, anche se non iscritti all'elenco dei poveri, vanno a gravare sulle finanze comunali e per importi davvero cospicui, quando si pensi che il ricovero in istituti specializzati, interventi chirurgici e fornitura di protesi comportano spese dell'ordine di varie centinaia di migliaia di lire per ciascun caso.

Mentre si sgravano quindi i comuni di certe spese, si ottiene inoltre che da un'assistenza frammentaria e disordinata e non sempre efficace si passa ad un'assistenza più organica, che possa dare allo Stato l'iniziativa del recupero di questi menomati e nello stesso tempo permetta che le somme spese in tale azione siano impiegate con maggiore oculatezza e razionalità, onde un più reale beneficio se ne tragga oltre che per gli individui assistiti – anche per gli interessi generali della comunità.

Onorevoli colleghi, noi, crediamo di avere esposto il problema nei suoi aspetti obiettivi e confidiamo nella comprensione di tutti verso questa categoria di mutilati e invalidi che troppo spesso, fino ad oggi, sono stati costretti a vivere ai margini della società, ma che nella vostra accoglienza sperano di intuire il segno di una più cristiana solidarietà da parte della nuova democrazia italiana, e dal vostro consenso attendono che sorga l'alba di un giorno più sereno.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il limite previsto dall'articolo 6, lettera *a*), della legge 30 maggio 1946, n. 538, per la somma da prelevarsi dal 4 per cento dei diritti erariali negli spettacoli cinematografici e destinata ai fini assistenziali ivi indicati, viene elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58, da lire 50.000.000 a lire 300.000.000.

ART. 2.

La maggiore somma di lire 250.000.000 viene annualmente assegnata ad uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno ed è destinata all'assistenza dei bi-

sognosi menomati negli arti in seguito a mutilazioni o ad infermità congenite o acquisite, che non dipendano da cause di guerra o di lavoro o di servizio e in quanto non godano di interventi assistenziali in forza di altre disposizioni di legge. Il Ministero dell'interno stabilirà le modalità per l'attuazione di tale assistenza e, sentita l'Associazione nazionale mutilati civili, giuridicamente riconosciuta con decreto presidenziale 5 marzo 1951, n. 273, provvederà, ove occorra, a stipulare apposite convenzioni con Enti e Istituti specializzati ed a curare le opportune intese con altre Amministrazioni dello Stato, interessate al recupero ed alla riabilitazione degli inabili al lavoro.

ART. 3.

In relazione alla disposizione di cui al precedente articolo 1 viene ridotta dal 67 al 66 per cento la quota a favore dei comuni sui proventi dei diritti erariali, di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.